



Regione Lombardia

DECRETO N. 8917

Del 30/06/2021

Identificativo Atto n. 605

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO "PATRIMONIO IMPRESA – MISURA PER FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI LOMBARDE E LA RIPRESA ECONOMICA" IN ATTUAZIONE DELLA DGR 12 MAGGIO 2021, N. XI/4697

L'atto si compone di 59 pagine

di cui 45 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;



Regione Lombardia

VISTO il D.L. 22/04/2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

CONSIDERATO che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;
- il perdurare della crisi da Covid 19, con le limitazioni alle attività economiche per il contenimento del contagio, sta indebolendo il sistema economico regionale e sta mettendo in luce alcune criticità che sono accentuate da tale crisi quali, in particolare, la sottocapitalizzazione endemica delle micro, piccole e medie imprese;
- le imprese in ottica di ripresa e rilancio del business dovranno affrontare investimenti strategici atti, tra l'altro, a riposizionare le imprese sul mercato, innovare i processi produttivi, digitalizzarli, efficientarli in ottica di economia circolare;
- è interesse di Regione Lombardia semplificare e potenziare gli strumenti esistenti, anche nell'ottica della complementarità con le misure statali di sostegno alle imprese, per garantire il rilancio della competitività, il mantenimento dei livelli occupazionali e affrontare i nuovi paradigmi correlati alle esigenze industriali emergenti;

RILEVATO che anche Banca d'Italia nello studio "*Firm undercapitalization in Italy: business crisis and survival before and after COVID-19*" di dicembre 2020 ha definito come problematica la situazione delle imprese italiane in termini di diffusione della sottocapitalizzazione delle stesse, con un aggravamento del fenomeno in relazione alla difficile congiuntura economica correlata alla pandemia di COVID-19;

RICHIAMATO il PDL 162 "Legge di semplificazione 2021", approvato giorno 11 maggio 2021 in Consiglio Regionale, e in particolare l'articolo 10 bis che, al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal



Regione Lombardia

permanere dell'emergenza da Covid-19 e favorire la ripresa economica e sociale:

- al comma 1 autorizza la Giunta regionale a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale; la garanzia è volta a consentire alle PMI di ottenere un'anticipazione sul finanziamento riconosciuto, in misura almeno pari al sessanta per cento del valore del finanziamento;
- al comma 2 prevede che la Giunta regionale definisca criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea);

RICHIAMATA la DGR 12 maggio 2021, n. XI/4697 che, in attuazione del richiamato PDL 162, ha approvato i criteri di una misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica e per la concessione della garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della DGR abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;;

DATO ATTO che la richiamata DGR 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha:

- previsto una dotazione finanziaria della misura pari a complessivi 140.000.000,00 di euro, la cui copertura è assicurata come di seguito indicato:
 - Euro 100.000.000,00 destinati ai finanziamenti a valere su risorse proprie di Finlombarda S.p.A.;
 - Euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionale e suddivise in 15.000.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di



Regione Lombardia

cassa;

- Euro 25.000.000,00 a titolo di garanzia regionale gratuita accantonata sul capitolo 11.03.11.545 come previsto dalla relazione tecnico-finanziaria dell'articolo 10 bis della Legge Regionale "Legge di semplificazione 2021";
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura rinviando a specifico incarico, dopo la numerazione della legge regionale "Legge di semplificazione 2021", la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;
- demandato a successivo provvedimento di Giunta, da adottare dopo la numerazione della legge regionale "Legge di semplificazione 2021", l'aggiornamento del Prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda S.p.A. di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4154;
- stabilito che le agevolazioni di cui alla "Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica" sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
 - per l'eventuale quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo); qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento



Regione Lombardia

medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115;

- stabilito che nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:
 - la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
 - l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N. 182/2010;
 - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- stabilito che nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" l'agevolazione:
 - non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
 - può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una



Regione Lombardia

decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- stabilito, altresì, che le agevolazioni della misura:
 - possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
 - decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e del relativo Aiuto SA.62495), saranno inquadrate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica, ovvero del contributo a fondo perduto, al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115;



Regione Lombardia

- previsto che per le agevolazioni concesse sulla misura, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
- disposto che sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, in sede di erogazione del contributo non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973;
- demandato a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri della deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- demandato l'approvazione del bando attuativo dei criteri conseguentemente alla numerazione della legge regionale "Legge di semplificazione 2021";

VISTA la Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 7 "Legge di Semplificazione 2021" pubblicata sul BURL n. 20 del 21 maggio 2021 che ha approvato l'art. 10 bis del PDL all'articolo 13 della Legge Regionale;

RICHIAMATA la DGR 14 giugno 2021, n. XI/4891 che ha aggiornato il prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda s.p.a. includendo anche la gestione della misura a favore della patrimonializzazione delle PMI lombarde di cui alla richiamata DGR 12 maggio 2021, n. XI/4697;

RITENUTO pertanto necessario:

- approvare il bando attuativo della richiamata DGR 12 maggio 2021, n. XI/4697;
- demandare a successivo provvedimento l'approvazione dell'incarico a Finlombarda S.p.A. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria del bando;

DATO ATTO che con successivo provvedimento di Giunta sarà approvato lo schema di garanzia con Finlombarda S.p.A. riportando le caratteristiche della garanzia già stabilite nella richiamata DGR 12 maggio 2021, n. XI/4697;

VISTO l'Allegato A "BANDO PATRIMONIO IMPRESA - Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A., secondo le modalità indicate nell'incarico:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua, decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo Aiuto SA.62495, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 1407/2013 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo Aiuto SA.62495, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in "de minimis" e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere positivo da parte del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 29 giugno 2021;

VISTA la comunicazione del 28 giugno 2021 della Direzione competente in materia



Regione Lombardia

di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dalla L.R. 1/2012 a decorrere dalla DGR di modifica del prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda S.p.A.;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e in particolare:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 "I provvedimento organizzativo 2018" che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 "Il Provvedimento organizzativo 2021", di riassegnazione delle Strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 "V Provvedimento organizzativo 2021", con la quale il direttore della D.G. Sviluppo Economico Armando De Crinito è stato nominato Dirigente ad interim della U.O. Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;



Regione Lombardia

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A "BANDO PATRIMONIO IMPRESA - Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la copertura finanziaria del bando di cui all'Allegato A è assicurata come di seguito indicato:
 - Euro 100.000.000,00 destinati ai finanziamenti a valere su risorse proprie di Finlombarda S.p.A.;
 - Euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionale e suddivise in 15.000.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 dell'esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e 25.000.000,00 a titolo di garanzia regionale gratuita accantonata, sul capitolo 11.03.11.545, esercizio finanziario 2021.
3. Di individuare Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura di cui all'allegato A, rinviando a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività.
4. Di dare atto che come previsto dalla DGR 12 maggio 2021, n. XI/4697 il Finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto di Stato.
5. Di prevedere che le agevolazioni del bando di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto dalla DGR 12 maggio 2021, n. XI/4697, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea



Regione Lombardia

approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

- per l'eventuale quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt.1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

6. Di stabilire che decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dell'Aiuto SA.62495), saranno inquadrare nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
7. Di dare atto che qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica, ovvero del contributo a fondo perduto qualora concesso decorso il termine di validità del Regime Quadro Temporaneo, al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.
8. Di dare atto che Finlombarda S.p.A., secondo le modalità indicate nell'incarico, effettua:



Regione Lombardia

- l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e alle erogazioni;
- decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo Aiuto SA.62495, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e alle erogazioni.

9. Di dare atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in “de minimis” e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i..

10. Di stabilire che:

- per le agevolazioni concesse sul Bando di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione del contributo non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
- sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo.

11. Di demandare a successivo provvedimento l'approvazione dell'incarico a Finlombarda S.p.A. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria del bando di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Regione Lombardia

12. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà con l'approvazione dello schema di garanzia tra Regione e Finlombarda S.p.A..
13. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
14. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ARMANDO DE CRINITO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge